

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana  
Assessorato regionale dell'Istruzione  
e della Formazione Professionale  
C.F. 80012000826 – P.I. 02711070827

L'ASSESSORE

**Decreto di approvazione delle modalità operative di gestione del Fondo di Garanzia dei lavoratori del settore della formazione professionale ai sensi dell'art. 1 c. 3 l.r. 10/2011**

VISTO Lo Statuto della Regione siciliana;

VISTA la l.r. 28/1962 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 24/1976 e ss.mm.ii.;

VISTA la l.r. 10/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI la l.r. 19/2008 e ss.mm.ii. ed i regolamenti presidenziali di attuazione;

VISTO l'art. 1 della l.r. 10/2011 disciplinante il fondo di garanzia per il settore della formazione professionale;

VISTO in particolare il comma 3 del citato art. 1 della l.r. 10/2011, che demanda ad un apposito decreto dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo;

VISTO l'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga del 21 aprile 2011 sottoscritto dall'Assessore regionale per la Famiglia, le Politiche sociali ed il Lavoro, dal Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro, dall'Agenzia regionale per l'Impiego, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, dall'INPS e da Italia Lavoro SpA;

VISTA la circolare n. 22/2011 prot. 2417 del 12 agosto 2011 dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale, avente ad oggetto l'attuazione dell'art. 1 della l.r. 2 giugno 2011, n. 10, recante disciplina del Fondo di Garanzia per il settore della formazione professionale;

RITENUTO di dovere recepire il contenuto della circolare anzi citata e le modalità operative di gestione del Fondo dalla stessa contemplate;

VISTO l'articolo 8 della l.r. 7/2012 che ha modificato il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 10/2011, prevedendo che *"i finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti il pagamento degli oneri di gestione ad esso connessi nonché contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per finalità previste dai contratti collettivi di lavoro"*.

RITENUTO di dovere provvedere di conseguenza;

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte nelle superiori premesse, che qui devono intendersi integralmente riportate, sono recepite le modalità operative di gestione del Fondo di Garanzia già fissate con la circolare dell'Assessore regionale per l'Istruzione e la Formazione professionale n. 22/2011, avente gli estremi di prot. 2417 del 12 agosto 2011 e consultabile nel sito web istituzionale (<http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/10854276.PDF>).

Art. 2

Nell'ambito delle condizioni e delle procedure declinate nella circolare di cui al superiore articolo, ed in applicazione dell'art. 1, c. 2, della l.r. 10/2011, così come modificato dall'art. 8 della l.r. 7/2012, il Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale curerà l'applicazione delle misure complementari per tutti gli operatori della formazione professionale iscritti al relativo albo, previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa primaria e secondaria del settore, con le risorse a valere sul pertinente capitolo di bilancio e nei limiti della provvista finanziaria nello stesso contenuta, procedendo, in questa fase, nella sola forma di anticipazione della quota integrativa rispetto alle erogazioni del sostegno al reddito a carico dell'INPS, a favore dei soggetti per i quali, alla data del presente provvedimento, è stato riconosciuto dal dipartimento regionale del lavoro il sostegno al reddito in deroga (CIGD) per l'anno 2014. In ogni caso, in questa fase applicativa, nella menzionata sola forma di anticipazione, in conformità all'art. 5 "Trattamenti destinati al personale collocato in CIG in deroga" della citata circolare, la misura per ciascun lavoratore potrà essere erogata fino al limite dell'ottanta per cento della retribuzione mensile dallo stesso percepita.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale (<http://pti.regione.sicilia.it>) ed in GURS.

Nessun immediato onere finanziario discende dall'adozione del presente decreto.

